

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA PER L'INSERIMENTO NEI CENTRI RESIDENZIALI SOCIO-SANITARI DI PERSONE CON DISABILITA'.

Rep. n. _____

L'anno 2023 il giorno _____, del mese di _____, nella sede della Comunità Alto Garda e Ledro in Via Rosmini 5/b, di Riva del Garda sono convenuti i sig.ri/e:

- _____ nato/a a _____ (____) il _____, in qualità di _____ del Comune di _____, domiciliato/a legalmente per la carica presso la sede comunale di _____, Via _____, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, con C.F.: _____;

- Claudio Mimiola, nato ad Arco (TN) il 20.01.1978, Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro, domiciliato legalmente per la carica presso la sede della Comunità di Riva del Garda in Via Rosmini, 5/b, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Alto Garda e Ledro che rappresenta, con C.F.: 02190130225.

Premesso che:

- L'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge Provinciale 12 luglio 1991 n.14 dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non mantenute in capo alla Provincia e che tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta.
- Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti gestiscano le funzioni delegate a mezzo dei Comprensori; l'onere di competenza degli enti gestori (Comprensori e Comuni sopra i 20.000 abitanti) è compreso negli interventi coperti dal fondo socio-assistenziale (art. 40).

- Le determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali delegate, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 16975 di data 19 novembre 1993 avevano stabilito :
 1. i criteri di copertura della retta da parte degli enti gestori nella misura massima del 60%, tenuto conto delle entrate del nucleo familiare di appartenenza e dei parenti tenuti agli alimenti;
 2. in fase di prima applicazione, il subentro degli Enti gestori nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati relativamente agli utenti che risultavano affidati alla data del 31 dicembre 1993 e l'assunzione della retta di affido nella percentuale concordata anche in deroga al limite massimo fissato dalla citata deliberazione;
 3. tale deroga ha trovato applicazione fino alla approvazione delle deliberazione n. 7894 di data 23 dicembre 1999, con la quale la Giunta Provinciale ha esteso, con decorrenza 1° gennaio 2001, a tutti i soggetti, compresi quelli collocati in struttura ante primo gennaio 1994, il limite massimo del 60% per la copertura della retta di ricovero.
- Tra le finalità dei Comuni vi è quella di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione anche attraverso sostegni di natura economica erogati in ottica perequativa e destinati a specifiche situazioni di svantaggio che impediscano la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
- Le spese di natura economica connesse all'assistenza e più in generale alla cura dei soggetti portatori di handicap possono determinare un'attenuazione del suddetto principio di uguaglianza, comportando pesanti oneri a carico delle famiglie tenute alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei soggetti disabili.
- A seguito di quanto sopra è stato avviato un confronto fra la Provincia e il Consorzio per l'individuazione di nuovi criteri di regolazione della materia in grado di rispondere alle esigenze sopra prospettate che ha portato, in data 31 luglio 2002, alla firma di un protocollo teso in particolare a disciplinare i criteri di rivalsa da parte dei Comuni prendendo a riferimento il solo reddito dell'assistito, rinviando al momento del decesso del medesimo la rivalsa sull'eventuale patrimonio oggetto di successione; tale protocollo prevede inoltre la delega agli Enti gestori, previa stipula di apposita convenzione, delle attività materiali ed amministrative connesse al

recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, nel rispetto della sussidiarietà dell'obbligazione del Comune e con evidenti benefici in termini di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa.

- Con deliberazioni dell'esecutivo del Comprensorio Alto Garda e Ledro:
 - n. 220 di data 19 dicembre 2002, avente ad oggetto "Recepimento protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 luglio 2002 tra Provincia, Consorzio dei Comuni Trentini e Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri riferiti alle strutture residenziali per le persone con handicaps e di concorso alla spesa da parte degli assistiti";
 - n. 232 di data 30 dicembre 2002, avente ad oggetto "Approvazione schema – tipo di convenzione per la riscossione dei crediti, riferiti alle spese di persone portatrici di handicaps in strutture residenziali a carico dell'assistito";

l'Ente Gestore ha recepito le nuove disposizioni, deliberate dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 2763 di data 08 novembre 2002, in materia di oneri relativi alle strutture residenziali di persone portatrici di handicap, al fine di consentire ai Comuni interessati, la stipula di apposita convenzione di delega con il medesimo Ente.

Valutato opportuno richiamare ai fini della presente convenzione le sotto citate norme, in relazione alle modifiche apportate dalle medesime attraverso l'istituzione della Comunità di Valle, titolari delle competenze socio assistenziali locali, alla rivisitazione delle L.P. 14/1991 "Ordinamento dei servizi socio assistenziali in Provincia di Trento", attraverso la L.P. 13/2007 e l'introduzione di quanto previsto dall'art. 21 della L.P. n.16/2010 in materia di integrazione socio sanitaria con riferimento ai servizi socio sanitari nell'ambito della disabilità:

- Legge Provinciale n. 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- Legge Provinciale n. 13/2007 "Politiche sociali in provincia di Trento";
- Legge Provinciale n.16/2010 " Politiche per la salute in Provincia di Trento".

Richiamate le Delibere della Giunta Provinciale:

- n. 2617/2011 che individua i servizi e le attività finanziati a partire dal 2012 sul fondo per l'assistenza integrata;

- n. 3010/2011 che disciplina il funzionamento delle unità valutative multidimensionali;
- n. 1255/2012 relativa all'organizzazione dei Punti Unici provinciali di Accesso;
- n. 1975/2013 in tema di tutela della salute mentale;
- n. 432/2016 in tema di fragilità evolutiva;
- n. 1558/2017, che approva le disposizioni attuative del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, modificata da ultimo con deliberazione n. 1725/2020;
- n. 1990/2017 che definisce le nuove linee guida in tema di dipendenze patologiche;
- n. 395/2023 che stabilisce le direttive 2023 dei servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze e, tra l'altro, di confermare sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari che la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i Centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, nonché per gli ospiti semi residenziali, di sollievo o minori di età, secondo quanto disposto nelle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali come indicato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 2422 del 09 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m.

Richiamato altresì:

- il decreto del Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro n. ____ di data _____ avente ad oggetto: "Servizio Socio Assistenziale - L.P. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) – L.P. n. 16/2010 (Tutela della salute in provincia di Trento) - Delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza per l'inserimento nei Centri residenziali socio-sanitari di persone con disabilità";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data _____ che ha approvato lo schema di convenzione per la delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture residenziali socio-sanitarie per soggetti disabili;

tra

COMUNE DI _____ e

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

1. Sono delegate alla Comunità Alto Garda e Ledro tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture socio-sanitarie a carico di persone con disabilità di cui alla deliberazione comunale n. _____ di data _____, avente ad oggetto: " _____".
2. La Comunità osserverà le disposizioni contenute nel "Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/1993 per la disciplina degli interventi di natura economica a favori dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 328/00", allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune fuorché nei casi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e), articolo 3 comma 2, articolo 4 comma 2, articolo 6 comma 2 e articolo 8 comma 3.

Art. 2

DURATA

1. La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due a decorrere dal 01.09.2023.
2. Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non sopravvenga disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza, il presente accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto; salvo approvazioni di nuovi aggiornamenti normativi o regolamentari provinciali assunti successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione che potrebbero comportare modifica o decadenza della stessa.

Art. 3

RAPPORTI FINANZIARI

1. La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione:
 - a) l'80% della spesa verrà coperto dal Fondo per l'integrazione socio- sanitaria della Provincia Autonoma di Trento;
 - b) il residuo 20 % verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'obbligato e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato regolamento;
 - c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso;
 - d) alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nella casse dell'ente delegante.
2. Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.
3. Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Art. 4

FORME DI CONSULTAZIONE

1. La Comunità comunica al Comune su richiesta lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5

ARBITRATO

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.
2. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione ed agli obblighi

derivanti dalla stessa, le Parti eleggono come Foro competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune di _____

Per la Comunità Alto Garda e Ledro

IL PRESIDENTE

Signor Claudio Mimiola

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLAMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 13/93
PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A
FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DEI RELATIVI
FAMIGLIARI E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RICOVERO E
CURA DEGLI ASSISTITI IN ISTITUTI SPECIALIZZATI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 4 DELLA LEGGE 328/00.

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag.	3
Art. 2	Soggetti beneficiari	Pag.	3
Art. 3	Impegni a carico dell'utente	Pag.	3
Art. 4	Intervento del Comune – criteri di recupero	Pag.	4
Art. 5	Rivalsa sul patrimonio oggetto di successione	Pag.	4
Art. 6	Modalità applicative - sanzioni	Pag.	5
Art. 7	Gestione delle procedure	Pag.	5
Art. 8	Norma transitoria	Pag.	5

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità di intervento economico a favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate, in conformità ai contenuti del protocollo firmato in data 31 luglio 2002 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Assessore Provinciale alle Politiche Sociali ed alla Salute ed il Presidente della Conferenza dei Comprensori.

Art. 2
SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ai fini del presente regolamento per assistito si intende il soggetto ricoverato presso strutture residenziali di tipo istituzionale (Villa Maria a Lenzima, A.P.S.P. Levico Curae, Casa Serena e Centro residenziale valli Giudicarie) o presso analoghe strutture ubicate fuori Provincia.

Art. 3
IMPEGNI A CARICO DEGLI UTENTI

1. Il Comune richiede al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, la sottoscrizione di un suo specifico impegno, ad:
 - a) accettare tutti i criteri di recupero delle somme anticipate previsti dal presente regolamento;
 - b) fornire tutti gli elementi richiesti dal Comune per quantificare il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
 - c) comunicare al Comune:
 - c1) tempestivamente, variazioni di reddito che modifichino la quota di retta di ricovero posta a carico del soggetto assistito;
 - c2) atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
 - c3) tempestivamente, variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e mobiliare del soggetto portatore di handicap;
 - d) versare con i tempi e le modalità stabilite dal Comune i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero a carico dell'assistito;
 - e) prendere atto ed accettare che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall'assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione.
 2. All'impegno assunto dal soggetto portatore di handicap, di cui al presente articolo, seguirà formale presa d'atto da parte del Comune con contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di bilancio. Analoga imputazione di spesa conseguirà alla rideterminazione della quota anticipata dal Comune, per variazioni di reddito intervenute in capo all'assistito.
-

Art. 4
INTERVENTO DEL COMUNE - CRITERI DI RECUPERO

1. In considerazione della rilevante finalità di interesse pubblico connessa alla perequazione sociale ed al sostegno delle famiglie bisognose, i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero.
2. Il Comune garantisce la copertura del 20% di tutti gli oneri di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura specializzata, come quantificati dall'istituto di ricovero e cura.
3. Il Comune procede al recupero presso il soggetto assistito degli importi dovuti quali rette di ricovero, sulla base dei criteri di seguito illustrati:
 - a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;
 - b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita;
 - c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione; si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate della variazione stessa;
 - d) agli assistiti è garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risultino titolari con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali eventualmente a carico entro i limiti dei redditi da locazione percepiti.
4. In fase di prima applicazione del presente articolo, i redditi e le spese dell'assistito sono determinati con riferimento all'anno 2001. Per gli anni successivi l'assistito dichiarerà, entro il 31 luglio, i propri redditi e le proprie spese con riferimento all'anno precedente. Sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, la rideterminazione ordinaria della quota a carico dell'assistito avverrà con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni significative di reddito di cui alla lettera c) del precedente comma 3, avendo a riferimento gli ultimi redditi dell'assistito dichiarati al Comune.

Art. 5
RIVALSA SUL PATRIMONIO OGGETTO DI SUCCESSIONE

1. Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta.
-

Art. 6
MODALITA' APPLICATIVE - SANZIONI

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento non si applicano fino a quando l'assistito non si impegni conformemente a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Qualora l'assistito non ottemperi agli impegni assunti in conformità alle indicazioni del presente regolamento, l'Amministrazione procederà, previa diffida notificata almeno 15 giorni prima, alla revoca ex nunc dei benefici concessi, intatta la possibilità di azione in sede civile e la comunicazione dei fatti al competente giudice tutelare o della curatela.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti il Comune procederà al recupero di tutte le somme anticipate, rivalendosi anche sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto obbligato.

Art. 7
GESTIONE DELLE PROCEDURE

1. Le procedure previste dal presente regolamento potranno essere delegate, previa stipula di idonea convenzione, all'ente gestore di cui all'art. 10 comma 2 della L.P. 14/91.

Art. 8
NORMA TRANSITORIA

1. Il Comune, con riferimento agli assistiti già inseriti presso strutture specializzate al momento di entrata in vigore del presente regolamento, provvede, entro il 31 dicembre 2003, ad una regolarizzazione dei rapporti secondo quanto previsto dall'articolo 3.
 2. Nel rispetto della condizione di cui al comma precedente, i benefici per l'assistito ed i relativi familiari secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, decorreranno dal primo 1 gennaio 2003.
 3. Per le somme anticipate dal Comune negli anni anteriori al 2003 sono fatti salvi i criteri di rivalsa vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
-

